

COMUNE DI RAGALNA – Prov. di Catania

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

ART. 1

COMPOSIZIONE E NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di responsabile di area mediante raffronti comparativi dei costi e dei rendimenti, allo scopo di verificare la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. A esso sono attribuiti i compiti previsti dagli artt. 5 e 6 del D. Lgs 30.7.1999 n. 286.
3. Il nucleo di valutazione è composto dal Direttore Generale, ove nominato, e dal Segretario Comunale, e da due esperti in tecniche di valutazione e controllo di gestione, esterni all'Amministrazione.
4. I componenti sono nominati dal Sindaco; l'incarico ha la durata corrispondente al mandato elettivo, salva revoca motivata.
5. A tutti i componenti del nucleo spetta il compenso previsto per i componenti dell'organo di revisione economico finanziaria dell'Ente.

ART. 2

FUNZIONI E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO

1. Gli indicatori di riferimento per la valutazione costituiscono il piano dettagliato degli obiettivi e sono elaborati dal nucleo, che a tal fine assume le indicazioni contenute nel PEG, con riferimento agli obiettivi da raggiungere, acquisisce le indicazioni fornite dal Sindaco e sente il responsabile di area.
2. In particolare il nucleo è chiamato verificare il buon andamento dell'attività amministrativa, la finalizzazione delle risorse ad obiettivi di miglioramento della qualità di servizi, ad attestare i risparmi di gestione realizzati, nonché a verificare i risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi.
3. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco, svolge la sua attività in modo collegiale, può richiedere agli uffici informazione od atti ed effettuare verifiche dirette.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti il nucleo si avvale di apposito personale assegnato a tal fine col provvedimento istitutivo del nucleo.
5. I responsabili di area possono chiedere al nucleo di fornire elementi di supporto per la loro attività di valutazione dei dipendenti.

ART. 3
LA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE AREE

1. La valutazione dei responsabili delle aree è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al Sindaco elementi di supporto per l'assegnazione o revoca degli incarichi.
2. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative, ad essi assegnate e l'andamento qualitativo del servizio.
3. Tale attività deve in ogni caso articolarsi attraverso la preventiva comunicazione dei parametri e dei criteri, che devono essere determinati almeno una volta l'anno, ed attraverso la comunicazione degli esiti finali in contraddittorio.
4. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi comportano, per il responsabile di area, la revoca dell'incarico.
5. Quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso, con le garanzie di cui al precedente comma 3.

ART. 4
RAPPORTI CON I RESPONSABILI DELLE AREE

1. I Responsabili di area sono tenuti a collaborare con il nucleo di valutazione per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili.
2. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quant'altro richiesto dal nucleo stesso.
3. I responsabili delle aree, qualora ne ravvisino la necessità, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficacia dell'azione amministrativa, possono chiedere autonomi incontri con il nucleo di valutazione per esporre difficoltà, proporre correttivi ed eventualmente concordare proposte attuative, da sottoporre agli organi competenti, per il proseguimento delle attività.
4. Il nucleo di valutazione, prima di rendere un giudizio di insufficienza, acquisisce in contraddittorio la valutazione del responsabile di area, anche assistito da persona di sua fiducia.
5. Con cadenza trimestrale il nucleo di valutazione a facoltà di incontrare collegialmente i responsabili delle aree ai fini di una approfondita valutazione dell'andamento della gestione delle unità operative.

ART. 5
ELEMENTI DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE

1. Il nucleo di valutazione assume quali elementi di riferimento della valutazione:
 - a) i programmi, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali degli organi di direzione politica;
 - b) i programmi di lavoro annuali e di attività delle aree;
 - c) il bilancio delle risorse finanziarie e delle risorse strumentali assegnate;
 - d) il bilancio delle risorse umane assegnate o comunque acquisite alle strutture di competenza;

- e) eventualmente, una relazione intermedia ed altre in itinere che ciascun responsabile di area riterrà di dover trasmettere al nucleo di valutazione e al Sindaco in ordine allo stato di avanzamento dei risultati programmati e agli eventuali vincoli che ne ostacolano il regolare conseguimento;
 - f) le relazioni semestrali delle aree;
 - g) i misuratori, gli indicatori e i modelli di rilevazione per la valutazione dei responsabili delle aree.
2. Gli elementi di riferimento di cui al precedente comma devono essere predisposti in via preventiva sulla base di criteri omogenei e generali tali da evitare sperequazioni valutative; gli elementi medesimi devono essere portati a conoscenza di tutti i responsabili dei settori prima dell'inizio delle attività sottoposte a valutazione.
 3. Gli elementi di cui al primo comma sono raccolti dal dipendente comunale di cui all'art. 2.
 4. Per la loro elaborazione informatica, il nucleo di valutazione si avvale della collaborazione dell'ufficio di Segreteria del Comune.

ART. 6 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

1. Al fine della valutazione dei risultati, il nucleo di valutazione verifica in via prioritaria l'aderenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati, alla luce del valore degli indicatori qualitativi, quantitativi, economici e temporali individuati per ciascuno dei responsabili delle aree, come previsto dal precedente art. 5 comma 1 lett. g).
2. Il nucleo di valutazione, quali elementi di giudizio, deve tenere conto degli strumenti di regolamentazione interni dell'Ente previsti per l'ordinamento dei servizi e la semplificazione delle procedure, nonché degli atti di indirizzo, e delle direttive impartite dall'Amministrazione.

ART. 7 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DI SETTORE

1. Il nucleo di valutazione predispone una relazione valutativa sulla cui base il Sindaco formula la valutazione delle attività dei Responsabili dei settori, anche in riferimento a specifici istituti contrattuali.
2. Per la predisposizione di detta relazione, il nucleo può avvalersi della collaborazione anche degli stessi responsabili di settore, assumendo comunque a riferimento:
 - a) grado di conseguimento degli obiettivi verificato con i criteri di cui al precedente art. 6;
 - b) capacità di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità alle diverse esigenze e contemperando complessivi impegni richiesti dalla funzione;
 - c) capacità di gestire i fattori organizzativi, promuovendo le opportune motivazioni tecnologiche e procedurali con particolare riferimento alle risorse umane ed ai relativi processi di formazione e sviluppo;
 - d) capacità dimostrata nell'assolvere le attività di controllo connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti del controllo di gestione;
 - e) quantità e qualità del lavoro svolto ed apporto personale specificamente assicurato al conseguimento dei risultati;
 - f) contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e capacità di adattamento al contesto di intervento anche in relazione alla gestione di crisi ed urgenze o a processi di cambiamento organizzativo.

ART. 8 METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Ogni anno, con la delibera di approvazione del P.R.O., vengono individuati, tenuto conto dei risultati raggiunti nel precedente esercizio, gli indicatori per la valutazione dei responsabili di area.
2. In ogni caso devono essere definiti i seguenti indicatori minimi:
 - a) valutazione dell'efficienza, intesa come relazione tra le prestazioni offerte e le risorse impiegate, secondo i seguenti parametri:
 - di produzione effettiva, intesa come rapporto tra quantità di lavoro e consistenza della richiesta da parte dell'utenza;
 - costo medio per unità di servizio o prodotto inteso quale rapporto tra costo e quantità di servizio;
 - tempo medio di esecuzione di un servizio dato dal rapporto tra tempo e quantità;
 - tasso medio di utilizzo delle strutture inteso quale rapporto tra tempo di utilizzo strutture e tempo potenziale di utilizzo;
 - tempo medio di risposta al cittadino dal ricevimento della domanda;
 - tempo medio per addetto inteso quale rapporto tra tempo impiegato e numero di addetti;
 - produzione media per addetto intesa quale rapporto tra quantità prodotta e numero addetti;
 - carico lavoro per addetto inteso quale rapporto tra il carico di lavoro dell'anno ed il numero di addetti;
 - arretrato formatosi nell'anno.
 - b) verifica del rispetto delle procedure di legge, dell'utilizzo, per tutte le attività, del responsabile del procedimento, dell'assegnazione puntuale dei compiti e delle mansioni al personale.
3. Ad ogni responsabile di area deve essere affidata contabilmente l'imputazione e la responsabilizzazione dei costi e dei servizi. La quantificazione dei costi di gestione (riscaldamento, ammortamenti, strumenti informatici, utenze, ecc.) è realizzata sulla base della effettiva relazione esistente tra costo da ripartire ed utilità ricavata. Relativamente ai costi del personale si dovrà tenere conto delle unità fisiche effettivamente presenti ed operanti all'interno dell'area e non dell'assegnazione formale.
4. Saranno previste, altresì, valutazioni quantitative specifiche quali il grado di copertura del servizio rispetto agli utenti potenziali ed il costo ed i tempi necessari, per l'utente, per poter beneficiare del servizio.

ART. 9 TEMPI E ASPETTI DELLA VALUTAZIONE

1. L'attività dei responsabili dei servizi è valutata semestralmente, in relazione alla tempestività e alla completezza con la quale sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati.
2. La valutazione semestrale è effettuata dal "nucleo di valutazione", composto dal direttore generale, se nominato, o dal Segretario comunale, e da due esperti.
3. La valutazione dovrà sempre ispirarsi a criteri d'imparzialità, obiettività e trasparenza, privilegiando l'attuazione degli obiettivi programmati e preventivamente assegnati. Sarà valutata
 - a) la capacità d'organizzazione e funzionalità degli uffici e dei servizi loro assegnati;

- b) l'economicità dei provvedimenti e dei progetti attuati nell'ambito dello specifico campo gestionale;
- c) l'attuazione tempestiva e corretta di tutte le direttive impartite dal sindaco, dagli assessori e dagli organi collegiali;
- d) l'iniziativa gestionale regolamentare.

ART. 10
IL CONTROLLO STRATEGICO

1. Il controllo strategico offre alla Giunta Comunale elementi di valutazione sullo stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche e, a richiesta, proposte ed indicazioni per le scelte programmatiche da effettuare.
2. Il controllo strategico consiste, altresì, nell'analisi della congruenza degli eventuali scostamenti tra gli obiettivi affidati, quelli prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane finanziarie e materiali assegnate.
3. Entro il mese di maggio viene inviata una relazione generale al Consiglio Comunale, come elemento di valutazione nell'approvazione del conto consuntivo e come supporto della relazione revisionale e programmatica.